

CODICE : GR26			
PROVINCIA: Grosseto	COMUNE: Massa Marittima	LOCALITA': Poggio Castiglione	AMBITO: 16. Colline metallifere
DENOMINAZIONE: Zona comprendente l'insediamento etrusco di Poggio Castiglione			
DESCRIZIONE DEL PERIMETRO: vedi allegato cartografico georeferenziato su CTR			
<p>DESCRIZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI E DEL CONTESTO PAESAGGISTICO:</p> <p>La collina di Poggio Castiglione, nel Comune di Massa Marittima, raggiungibile dalla strada provinciale di Vado all'Arancio, domina il medio corso del Pecora ed è ubicata in posizione naturalmente difesa ma di facile accesso.</p> <p>Sulla sommità già nell'Ottocento vennero localizzate le strutture murarie di un abitato. I primi scavi di G. Sordini (1893) furono eseguiti sulla scia delle animatissime polemiche tra Isidoro Falchi (sostenitore dell'ubicazione di Vetulonia a Colonna) e Dotto de Dauli, massetano, che attribuiva ai ruderi di Poggio Castiglione il nome della famosa città etrusca. L'Ispettore onorario G. Badii nel 1931 effettuò su incarico della Soprintendenza, saggi di scavo a Poggio Castiglione resi noti in una breve nota in margine all'articolo sugli scavi al lago dell'Accesa. (Levi 1933)</p> <p>Nel 1982-83 la Soprintendenza ha ripreso le ricerche a Poggio Castiglione sotto la direzione della Dott. Emanuela Paribeni, evidenziando sul colle la buona conservazione dei resti di un <i>oppidum</i> fortificato etrusco.</p> <p>Due i percorsi viari individuati di accesso all'abitato: ai piedi del poggio con direzione E-O partendo dalle pendici nord la strada incavata nel banco di travertino con i segni evidenti delle tracce lasciate dai carri, si segue per circa 90 m. Un'altra via raggiunge invece la sommità costeggiando le pendici W e S fino alla sella di P. Salcerini e coincide con la vicinale del Salcerini.</p> <p>Il lavoro di scavo svolto dalla Soprintendenza negli anni '80 ha evidenziato la buona conservazione dell'abitato etrusco ellenistico di Poggio Castiglione, dove un potente muro perimetrale delimita un'area rettangolare di circa un ettaro, entro cui strutture murarie minori, con andamento ortogonale, suddividono razionalmente lo spazio: a ovest sono ambienti coperti da un tetto di tegole e coppi, al centro sono ubicate strutture (vasche, un pozzo, la cavità per l'alloggiamento di un grande dolio) per l'approvvigionamento d'acqua.</p> <p>I principali tratti della cinta muraria affioranti dal terreno ancora visibili misurano m 58 sul lato nord-est. Il muro, con evidente funzione anche di terrazzamento, raggiunge l'altezza di m 1,30 nel tratto a valle (in direzione nord-est) e si prolunga per m 1,05 mentre più oltre risulta crollato. Il tratto ortogonale (in direzione sud-est) è stato scavato per m 2,10 di lunghezza e si conserva solo nel primo filare di base della fondazione.</p>			

In seguito alle ricerche condotte è possibile stabilire che l'impianto originario dell'abitato di Poggio Castiglione risale alla fine del IV - inizi del III secolo a.C., si tratta quindi di un *oppidum* etrusco, fortificato, impiantato in età ellenistica a controllo della valle del Pecora e della linea di costa del Golfo di Follonica.

ZONA INDIVIDUATA IN BASE AD UNO O PIÙ DEI SEGUENTI CRITERI PER LA PRESENZA DI (vedi testo in neretto)

- ☐ giacimenti d'interesse paleontologico, testimonianza della complessa genesi e dei radicali cambiamenti subiti dal paesaggio nell'arco di milioni di anni;
- ☐ testimonianze di periodo preistorico, di cui rimangano tracce leggibili e significative per ricostruire l'utilizzo del territorio fin dalle fasi più antiche della storia umana;
- ☒ **insediamenti d'altura di periodo protostorico o etrusco, di cui risultino leggibili l'impianto generale, gli elementi caratterizzanti e sia conservato il rapporto di stretta correlazione fra la morfologia del luogo e la funzione territoriale che l'insediamento aveva nell'antichità;**
- ☐ necropoli monumentali, caratterizzate dalla presenza di strutture funerarie di grande impatto visivo o in forte simbiosi con il paesaggio circostante;
- ☐ centri abitati, costituiti da resti di strutture archeologiche in elevato o sepolti, che, nel loro complesso, connotino l'area occupata come insediamento e per i quali si evidenzia un rapporto con il territorio circostante;
- ☐ edifici sacri, pubblici o privati, che per la loro tipologia, estensione, stato di conservazione, ricchezza degli elementi conservati a vista e/o nel sottosuolo e per il rapporto con il paesaggio circostante, costituiscano un complesso di particolare rilevanza;
- ☐ complessi produttivi, quali fornaci, cave, *cetaria*, impianti vinicoli/oleari, ecc., qualora siano verificabili strette interrelazioni fra l'attività produttiva antica e l'aspetto attuale del paesaggio, consentendo così di delineare un quadro di continuità paesistica protrattosi immutato nel tempo;
- ☐ infrastrutture antiche, quali ponti, strade, porti, vie cave, ecc., qualora esse, oltre a costituire emergenze d'interesse archeologico, vengano a connotare in modo sensibile il territorio, avendo determinato forme di popolamento e/o di insediamento protrattesi nel tempo.

PRESENZA DI VINCOLI PAESAGGISTICI DI CUI ALL'ART. 136 DEL CODICE

D.M. – G.U.	Denominazione

PRESENZA DI VINCOLI ARCHEOLOGICI AI SENSI DELLA SECONDA PARTE DEL CODICE

CODICE	Denominazione
ARCHEO349-90530150378-GR107	Poggio Castiglioni. Area con resti di abitato etrusco

OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE E DISCIPLINA D'USO

obiettivi con valore di indirizzo	direttive	prescrizioni
<p>1a – Conservare al fine di salvaguardare l'integrità estetico-percettiva e storico-culturale, nonché la valenza identitaria del patrimonio archeologico e del contesto territoriale di giacenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la leggibilità delle permanenze archeologiche; - gli elementi costitutivi del patrimonio archeologico. <p>2a – Valorizzare, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di tutela, il sistema difensivo ed i resti dell'abitato</p>	<p>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</p> <p>1b – Riconoscere e tutelare la relazione tra il patrimonio archeologico e il contesto paesaggistico di giacenza, con riferimento ai caratteri geomorfologici, eco-sistemici, culturali, storici, estetico-percettivi.</p> <p>3b – Riconoscere e tutelare le relazioni visive tra i beni archeologici appartenenti allo stesso sistema di abitato fortificato e coeve ai medesimi nonché l'integrità dei con visivi verso il sito e da questo verso il paesaggio circostante.</p> <p>4b – Tutelare la consistenza materiale e la leggibilità del patrimonio archeologico, comprese le aree di sedime, al fine di salvaguardarne l'integrità estetico-percettiva e storico-culturale, nonché la valenza identitaria.</p> <p>6b – Individuare gli eventuali interventi non correttamente inseriti nel contesto e gli elementi di disturbo delle visuali da e verso il patrimonio archeologico, al fine di orientare e promuovere azioni di riqualificazione paesaggistica.</p> <p>7b – Individuare le trasformazioni e le funzioni compatibili con la tutela delle relazioni figurative tra patrimonio archeologico e contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità.</p> <p>8b – Evitare gli interventi di trasformazione territoriali che comportino impegno di suolo al di fuori del territorio urbanizzato.</p> <p>9b – Individuare, tutelare e valorizzare i tracciati panoramici, i principali punti di vista e le visuali da/verso i beni archeologici.</p> <p>10b – Pianificare e razionalizzare i tracciati delle infrastrutture o degli impianti tecnologici, non diversamente localizzabili, (impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva, elettrodotti...) al fine di garantire la conservazione materiale dei beni archeologici e minimizzare l'interferenza visiva con detti beni e il contesto paesaggistico di giacenza, anche</p>	<p>1c – Non sono ammesse le trasformazioni territoriali che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche e del sistema fortificato etrusco.</p> <p>3c – L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita a condizione che sia conforme alle "Norme comuni per l'inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e l'individuazione dei limiti localizzativi per l'installazione dei medesimi impianti, nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1 del D.lgs. 42/2004" (quale mera estrapolazione, dal documento avente come oggetto: "Collaborazione nella definizione di atti in materia di installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. Contributo della Direzione Regionale MiBAC, Allegato alla nota prot. 5169 del 23/03/2012 e nota prot.5656 del 30/03/2012").</p> <p>4c – Non sono ammessi nuovi siti estrattivi e l'ampliamento di quelli esistenti nei beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla parte seconda del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.</p>

	<p>mediante soluzioni tecniche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e permettano la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi gestori.</p> <p>11b – Individuare e pianificare le trasformazioni della componente vegetale, nel caso in cui possano incidere sull'immagine consolidata dei luoghi (ad esclusione di quelle necessarie all'esercizio dell'attività agricola) o sulla conservazione della stratificazione archeologica .</p> <p>12b – Individuare e pianificare, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, le eventuali aree all'interno della zona dove, per gli interventi che comportino opere di scavo, la sopra citata Soprintendenza potrà motivatamente prescrivere al committente indagini archeologiche preventive. In caso di interventi da realizzarsi da parte di soggetti giuridici sottoposti alle norme del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., resta salva l'applicazione delle procedure previste dagli art. 95 e 96 del medesimo D.Lgs.</p> <p>13b – Escludere l'apertura di nuovi siti estrattivi o l'ampliamento di quelli eventualmente esistenti nelle aree ove le attività di coltivazione e quelle ad esse collegate, possano compromettere le relazioni figurative/interrelazioni tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza, la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche e del sistema, nonché le visuali dell'insieme e la relativa godibilità.</p> <p>L'attività estrattiva, laddove possibile, dovrà privilegiare l'eventuale estrazione di materiali ornamentali.</p> <p>L'ampliamento di siti esistenti dovrà essere funzionale al ripristino e/o alla adeguata sistemazione paesaggistica dei luoghi.</p> <p>Qualora siano presenti cave dismesse, gli interventi di recupero ambientale dovranno garantire la conservazione del patrimonio archeologico, del contesto di accoglienza e delle relative relazioni figurative/interrelazioni, nonché la salvaguardia del sistema.</p>	
--	---	--